

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Contratti di Programma 2015

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 05/05/2019 11:05:40

Contiene: 33 FAQ

1-(D) Il Regolamento regionale n.17 del 30/09/2014 all'art.74 (Spese ammissibili) comma 2 stabilisce che "Le voci di cui alle lettere c e d del comma 1 non potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili". Sul modello dell'Allegato C, invece, viene invece indicato che le Spese generali + Altri costi di esercizio non possono superare il 18% delle spese ammissibili. Si chiede pertanto: 1- il totale del 18% delle spese ammissibili si calcola sulle Spese di RI e SS o sul totale importo della domanda? 2- le voci che sono sottoposte al limite del 18% sono quelle da Regolamento (Costi della ricerca acquisita da terzi, brevetti, consulenza, ecc. + Spese generali) oppure quelle indicate in Allegato C (Spese generali + Altri costi di esercizio).

(R) Secondo quanto previsto dal modello dell'Allegato C dell'Avviso, le Spese generali e gli Altri costi di esercizio non possono superare il 18% del totale delle spese ammissibili del progetto di Ricerca e Sviluppo; l'art. 74, comma 2 del Regolamento riporta, a tale riguardo, un refuso di stampa

-(D) Con riferimento alla capitalizzazione delle spese per R&S, come disciplinato dalle modifiche al Regolamento n.17/2014 (DGR n.2311 dell'11/12/2018 e Regolamento Regionale n.2 del 10 gennaio 2019 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 suppl. del 17-1-2019) le modalità sono quelle regolamentate dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE?

(R) Con riferimento alla capitalizzazione delle spese per R&S, come disciplinato dalle modifiche al Regolamento n.17/2014 (DGR n.2311 dell'11/12/2018 e Regolamento Regionale n.2 del 10 gennaio 2019 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 suppl. del 17-1-2019) le modalità sono quelle regolamentate dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE. In particolare: sono ammissibili i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Il principio contabile Oic 24 chiarisce che i costi di ricerca e di pubblicità capitalizzati in passato, devono essere spesati per intero nell'esercizio di sostenimento a partire dal 2016, salvo il caso in cui tali spese soddisfino i requisiti esposti di seguito. Costi di ricerca: devono essere spesati nell'esercizio se trattasi di ricerca di base, ossia attività rientrante nella normale operatività dell'azienda e di utilità generica per la stessa. Non è più consentita la capitalizzazione per le spese di ricerca industriale. I costi sostenuti per la ricerca di base o altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente modificati, prima dell'inizio della produzione commerciale o utilizzo, sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa. Sino all'introduzione delle novità in materia di classificazione di bilancio, previste dal D.Lgs. n. 139/2015, soltanto la ricerca industriale e le spese per lo sviluppo potevano essere capitalizzate, su parere favorevole del collegio sindacale. Con le novità introdotte, il nuovo OIC 24 prevede: Costi di sviluppo: possono essere capitalizzati solo quando rispondono ai seguenti requisiti: o costi riferibili ad un processo/prodotto chiaramente definito, identificabile e misurabile; o costi riferibili ad un progetto tecnicamente fattibile; o essere recuperabili: i ricavi futuri realizzati dal progetto/prodotto devono essere in grado di coprire i costi sostenuti per lo sviluppo dello stesso. Infine, con riferimento al periodo di ammortamento, i costi di sviluppo non dovranno più essere ammortizzati entro i cinque anni ma in funzione della loro vita utile. Per le imprese che adottano i Principi Contabili Internazionali (IFRS /IAS - International Financial Reporting Standards - International Accounting Standards) lo IAS 38 dispone che sono capitalizzabili le spese che hanno sempre una consistenza patrimoniale autonoma. Secondo tale principio internazionale le spese di ricerca non hanno una consistenza patrimoniale autonoma, non possono quindi essere cedute liberamente sul mercato. I costi di ricerca industriale devono essere spesati nel Conto Economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. I costi di sviluppo sono capitalizzabili se l'entità può dimostrare: la fattibilità tecnica, la sua intenzione e la sua capacità economico-finanziaria di completare l'attività immateriale così da renderla disponibile per l'uso o per la vendita; la sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale; in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri.

-(D) Buongiorno, con riferimento al Contratto di programma, si chiedono informazioni in merito all'incremento occupazionale (ULA) generato dal programma di finanziamento. I soggetti beneficiari si obbligano a realizzare nell'esercizio a regime, in seguito all'ultimazione del programma di investimento, un incremento occupazionale complessivo non inferiore a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda del progetto definitivo. Considerando che l'incremento occupazionale sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del soggetto beneficiario occupati presso l'unità produttiva agevolata del contratto di programma, rilevato nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso; Considerato che è prevista la revoca totale delle agevolazioni concesse dal Contratto di programma al beneficiario qualora si registri uno scostamento in diminuzione rispetto all'occupazione prevista dal programma di investimenti nell'esercizio a regime, si chiede, pertanto, se tale revoca è applicabile anche nel caso in cui si verificano, nel corso della realizzazione del programma di investimento in ricerca e sviluppo, dimissioni volontarie tali per cui non è più garantito

l'incremento occupazionale indicato in sede di stipula del contratto di programma. Per maggior chiarezza, supponiamo che la società beneficiaria abbia indicato i valori :Incremento occupazionale previsto a regime (espresso in ULA)occupazione preesistente dichiarata (ULA) n. 15Occupazione prevista a regime (ULA) n. 19Incremento occupazionale (ULA) n. 4In fase di realizzazione del progetto n 3 dipendenti si dimettono volontariamente, pertanto ULA da 15 diventa 12 . La società per garantire l'incremento occupazionale previsto deve assumere n.7 unità (4 + 3) al fine di raggiungere occupazione prevista a regime n. 19 o esistono delle deroghe che consentono di rideterminare i valori, considerando le dimissioni volontarie?Resto in attesa di una cortese risposta.distinti saluti

(R) L'obbligo di incremento occupazionale previsto dall'art. 15 comma 9 del Regolamento Regionale 17/2014 e dall'art. 3.1 del Contratto di Programma permane anche in presenza di dimissioni volontarie di personale. Pertanto, nel caso da lei illustrato occorrerà procedere a ripristinare il dato occupazionale di partenza e provvedere alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale mediante nuove assunzioni. Si rammenta che è prevista la revoca totale delle agevolazioni nel caso in cui i Soggetti Beneficiari non rispettino l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all'esercizio a regime

-(D) Nell'ambito dei Contratti di Programma, in relazione alla rendicontazione delle spese per investimenti in Ricerca & Sviluppo da parte di una GI beneficiaria delle agevolazioni, si chiedono, cortesemente, alcuni chiarimenti: quali spese sono riferibili agli sheet SC_FORN.RIC e SE_Consul dell'Allegato D3 Prospetto di rendicontazione (file excel); nel caso di consulenza acquisita contrattualmente da terzi (es.: Università, ecc.) nell'Allegato D3 va compilato lo sheet SC_FORN.RIC o SE_Consul? quale è la documentazione da allegare alla rendicontazione a dimostrazione della spesa di consulenza acquisita contrattualmente da terzi.Nel ringraziarVi per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

(R) Gentilissima, nel foglio SC_FORN.RIC si inseriscono i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi: Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, quest'ultimi iscritti all'Albo dei Laboratori del MUR, nel foglio SE_CONSUL si inseriscono i costi per l'acquisizione di competenze tecniche o di servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, forniti da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IV quali, ad esempio: o Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati; o Società di servizi specialistici (progettazione, consulenza tecnica, prove e collaudi di prodotti e materiali, di mercato etc.); o Tecnici specialistici titolari di PIVA ed iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali di competenza. Occorre allegare, come previsto dall'allegato D, Elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per R&S la seguente modulistica: copia del contratto di prestazione di servizi riportante l'oggetto dell'attività, il numero delle ore da effettuare, il costo orario o la tariffa professionale ed altri eventuali costi; copie delle fatture, o altri titoli fiscalmente regolari, relative alle prestazioni rese con liberatorie dei fornitori secondo l'Allegato D6; dichiarazione del prestatore di servizi di essere stato impegnato per le attività di progetto conforme all'allegato D5; curriculum vitae dei consulenti se non già prodotti in sede di presentazione del progetto definitivo.

-(D) Salve, con riferimento al programma d'investimenti candidati al contributo di cui al Titolo II capo I si chiede quanto segue: 1. i beni materiali ed immateriali oggetto dell'investimento essendo in possesso dei requisiti ai fini dell'applicazione del super e maxi ammortamento, possono godere in sede contabile? 2. il contributo di cui al bando è cumulabile con altre agevolazioni ad esempio crediti imposta sullo stesso investimento....

(R) 1. Quanto al super e iper ammortamento, trattandosi di norma a carattere generale e non di Aiuto di Stato non rileva a i fini del cumulo. Pertanto, un'impresa che partecipa al CdP può sempre utilizzare anche il super e iper ammortamento. 2. La pubblicazione in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017, della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, ha reso operative le modifiche apportate in materia di credito d'imposta nel Mezzogiorno, introdotto con la legge di Stabilità 2016. Il decreto Sud modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di Stabilità 2016; di seguito sono evidenziati i punti salienti della norma. 1. (Art. 7 Quater Comma 3) È soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea. 2. (Art. 7 Quater Comma 2) L'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. 3. (Art. 7 Quater Comma 2) È introdotto l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni. Si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. La norma previgente prevedeva, invece, una misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese

e del 10% per le grandi imprese. Ricordiamo che: il comma 99 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che mediante lo strumento del Credito di Imposta possano essere agevolati gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. I massimali di aiuto previsti dai Contratti di Programma (Art. 18 comma 2 del regolamento regionale 17/2014) per gli investimenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 19 comma 2, sono: 25% per le grandi imprese; 35% per le medie imprese; 45% per le piccole imprese. Pertanto, i massimali di aiuto stabiliti per il credito di imposta sono identici a quelli dai Contratti di programma per le medesime voci di investimento. Di conseguenza il cumulo non è possibile, in quanto la scelta di uno dei due strumenti determina in automatico il raggiungimento del limite massimo di intensità delle agevolazioni concedibili, escludendo ogni possibilità di utilizzo dell'altra tipologia di agevolazione, secondo quanto previsto dall'Art. 7 Quater Comma 3 della legge 27 febbraio 2017, n. 18.

-(D) buongiorno, nel Contratto di Programma è indicato che, pena revoca agevolazioni, la società beneficiaria è tenuta a realizzare targhe da collocare sui beni oggetto dell'investimento e cartelli visibili contenenti logo dell'Unione Europea, Governo Italiano e della Regione Puglia con indicazione del fondo che cofinanzia. Pertanto, si chiede di indicarci dove poter scaricare i loghi vettoriali degli enti sopra menzionati da inserire nei cartelli ed eventuali cartelli fac simili .resto in attesa di una vostra cortese risposta. Distinti saluti

(R) Come da art. 8.2, lett. d) del Contratto di Programma, il cui schema è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 659 del 10 maggio 2016, la cartellonistica e le targhette devono essere applicate nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N. 1303/2013 Allegato XII, del quale si invita a prendere attenta visione. Nelle more della pubblicazione sul portale Sistema Puglia del materiale necessario all'allestimento dei cartelli, la invitiamo a contattare i nostri uffici. I colleghi provvederanno a fornirle le indicazioni necessarie.

-(D) Gentilissimi, sono Fabiana De Santis di Altea Lecce, Contratto di Programma Progetto Cesare (Codice Pratica: PCJ2QB8). Diversamente dal caso di trasferimento in Puglia di dipendenti di una sede diversa da quella pugliese, il distacco di personale prevede l'utilizzo, attraverso l'istituto del distacco, di dipendenti di aziende controllate dal soggetto beneficiario. In questo caso, la società distaccante (controllata dal soggetto beneficiario) "presta" proprio personale al soggetto beneficiario, per un periodo determinato. La titolarità del rapporto di lavoro deve rimanere in capo al distaccante. Il costo del personale in distacco (comprensivo di: RAL, oneri previdenziali e assistenziali, rateo ferie, rateo tredicesime, ecc..) viene ribaltato dal distaccante (società controllata) al distaccatario (soggetto beneficiario) mediante l'emissione di una fattura (è implicito che la fattura non preveda alcun mark up rispetto al CLO del personale in distacco). L'emissione dei cedolini paga, il pagamento dello stipendio e dei relativi oneri, rimangono in capo alla distaccante; la distaccante espone tali costi alla distaccataria a mezzo fattura, che verrà liquidata dalla distaccataria. Date queste premesse, si chiede se: 1. Si possa distaccare personale dalla società controllata (distaccante) alla controllante (distaccataria) (La società capogruppo controllante si interfaccia sempre con le diverse company, perché mette a sistema tutte le competenze e le diverse specializzazioni delle aziende controllate) 2. il costo del personale in distacco sia ammissibile alla voce del personale dipendente; 3. a giustificazione della spesa si debbano includere:- fattura della distaccante verso la distaccataria con allegate le buste paga del personale in distacco;- prova di avvenuto pagamento della fattura;- copia del contratto tra distaccante e distaccataria, da cui risultino almeno il periodo del distacco, l'oggetto del distacco nell'ambito del progetto CESARE (Codice Pratica: PCJ2QB8), la sede di lavoro (che dovrà essere la sede Pugliese di sviluppo degli investimenti). 4. Il distacco del personale debba essere pieno, o si possa prevedere un distacco parziale a seconda degli obiettivi realizzativi di progetto. Grazie

(R) Sono ammissibili tra i costi di personale dipendente, anche le spese relative a lavoratori in distacco, (disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. 276/03), consistente in un provvedimento organizzativo con il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di personale distaccato, premesso che il relativo costo deve essere sostenuto dal soggetto beneficiario della relativa agevolazione, occorre produrre idonea documentazione attestante l'effettivo distacco dell'unità lavorativa in questione impegnata nella realizzazione delle attività di progetto realizzate dal soggetto beneficiario. In particolare si richiede:- Contratto di distacco e/o Lettera di distacco controfirmata per accettazione dal lavoratore da cui si evinca il collegamento al progetto di ricerca;- Copia della Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav inviata agli uffici preposti e relativa ricevuta/attestazione di invio;- Busta paga del lavoratore distaccato;- Documentazione contabile e bancaria attestante che il costo della risorsa distaccata è stato effettivamente sostenuto dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni (fattura della distaccante verso la distaccataria con allegate le buste paga del personale in distacco; quietanze liberatorie; time sheet del personale distaccato; estratti conto da cui si evinca l'avvenuto pagamento della fattura,). Si evidenzia che nel corso dell'istruttoria relativa alla rendicontazione dei costi, potrà essere richiesta ulteriore documentazione. È preferibile il ricorso al distacco pieno ai fini di una corretta ed agevole identificazione e verifica dei costi ammissibili.

-(D) Premesso che l art. 18, comma 4 del Regolamento regionale 17/2014 così riferisce: '4. Per gli investimenti delle grandi imprese di importo pari o superiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b), c) dell art. 19, comma 2, sono concesse nel limite del 18%. 'si chiede di conoscere quanto segue per una Grande Impresa, già beneficiaria di agevolazioni per precedenti programmi nello stesso stabilimento, in procinto di presentare una nuova domanda di Contratto di Programma per nuovi investimenti: gli investimenti precedenti già agevolati si sommano con gli investimenti del nuovo programma al fine della verifica di quanto previsto al comma 4 dell art. 18? in caso di risposta positiva al punto precedente, - la sommatoria va fatta anche se i programmi di investimenti sono autonomi e funzionali singolarmente? - c è da osservare un arco temporale tra i 2 programmi ai fini dell eventuale sommatoria? Grazie

(R) L'art 14 comma 13 REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 prevede che gli investimenti non si sommano se avviati dopo tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi al primo programma o se avviati prima dei tre anni, ma in una provincia differente.

-(D) Una Grande impresa intende proporre un programma d investimenti in Ricerca & Sviluppo nell ambito di un Contratto di Programma, si chiede se il programma può contenere spese di consulenza fornita da soggetti pubblici/privati con sede all estero? In caso affermativo, quale documentazione deve essere fornita in fase di istanza di accesso, di progetto definitivo e di rendicontazione da parte dei soggetti pubblici/privati con sede all estero. RingraziandoVi, porgo cordiali saluti.

(R) Ai sensi dei Criteri di ammissibilità dei costi in R&S e modalità di rendicontazione (BURP n. 133 del 12/08/2010) per consulenze specialistiche si intendono le attività con contenuto di ricerca e/o progettazione destinate al progetto e commissionate a singoli professionisti titolari di Partita IVA (anche associati), centri di ricerca pubblici e privati, società di consulenza. Le consulenze saranno documentate, in fase di progetto definitivo, con Contratto e Curriculum/Profilo dei professionisti/società che attestino la professionalità/competenza del fornitore. I contratti di Consulenza specialistica sono considerati validi: 1) Se sottoscritti dalle parti nel periodo di svolgimento del progetto finanziato o se comunque il contratto firmato precedentemente all inizio del progetto finanziato prevede l inizio dell attività dopo la data stessa di inizio del progetto; 2) Se indicano chiaramente le attività da svolgere, modalità, tempi e costi, risultati attesi che saranno acquisiti dal soggetto beneficiario. Saranno ammissibili solo i costi per le attività realizzate durante il periodo di svolgimento del progetto finanziato. Tali costi saranno riconoscibili in base ai profili di esperienza comerpertato nelle Linee Guida approvate dalla Regione. Si precisa che contratti che configurino un attività coordinata e continuativa non saranno considerate consulenze bensì spese di personale interno. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, marketing, ecc., e le prestazioni di opera. Sono considerate ammissibili unicamente: le consulenze prestate da soggetti rientranti nelle tipologie indicate; le consulenze specialistiche aventi contenuto di ricerca e/o progettazione destinate al progetto. Pertanto, se rientranti nelle fattispecie precedentemente descritte, sono da considerarsi ammissibili anche le consulenze fornite da società avente sede all estero, purché la documentazione fornita sia in lingua italiana o inglese o corredata da traduzione giurata. La documentazione relativa alla rendicontazione è in fase di predisposizione e sarà presto fruibile on line.

-(D) Salve, con riferimento al programma d investimenti candidati al contributo di cui al Titolo II capo I si chiede quanto segue: 1. i beni materiali ed immateriali oggetto dell' investimento essendo in possesso dei requisiti ai fini dell' applicazione del super e maxi ammortamento, possono godere in sede contabile? 2. il contributo di cui al bando è cumulabile con altre agevolazioni ad esempio crediti imposta sullo stesso investimento....

(R) 1. Quanto al super e iper ammortamento, trattandosi di norma a carattere generale e non di Aiuto di Stato non rileva a i fini del cumulo. Pertanto, un'impresa che partecipa al CdP può sempre utilizzare anche il super e iper ammortamento. 2. La pubblicazione in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017, della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, ha reso operative le modifiche apportate in materia di credito d imposta nel Mezzogiorno, introdotto con la legge di Stabilità 2016. Il decreto Sud modifica in parte la disciplina del credito d imposta per l acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di Stabilità 2016; di seguito sono evidenziati i punti salienti della norma. 1. (Art. 7 Quater Comma 3) È soppresso il divieto di cumulo del credito d imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell intensità o dell importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea. 2. (Art. 7 Quater Comma 2) L ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. 3. (Art. 7 Quater Comma 2) È introdotto l aumento delle aliquote applicate al credito d imposta sottostante l acquisto di beni. Si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti

percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. La norma previgente prevedeva, invece, una misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese. Ricordiamo che: il comma 99 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che mediante lo strumento del Credito di Imposta possano essere agevolati gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. I massimali di aiuto previsti dai Contratti di Programma (Art. 18 comma 2 del regolamento regionale 17/2014) per gli investimenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 19 comma 2, sono: €1692; 25% per le grandi imprese; €1692; 35% per le medie imprese; €1692; 45% per le piccole imprese. Pertanto, i massimali di aiuto stabiliti per il credito di imposta sono identici a quelli dai Contratti di programma per le medesime voci di investimento. Di conseguenza il cumulo non è possibile, in quanto la scelta di uno dei due strumenti determina in automatico il raggiungimento del limite massimo di intensità delle agevolazioni concedibili, escludendo ogni possibilità di utilizzo dell'altra tipologia di agevolazione, secondo quanto previsto dall'Art. 7 Quater Comma 3 della legge 27 febbraio 2017, n. 18.

-(D) Nel caso in cui la società proponente il Contratto di Programma è una NewCo, controllata da una Grande Impresa, che redige il bilancio consolidato, si chiede di conoscere se ai fini del calcolo degli indici, di cui all'Allegato B - Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso, i dati di bilancio da considerare sono quelli della sola impresa controllante o del consolidato di cui la stessa è consolidante. RingraziandoVi, porgo cordiali saluti.

(R) L'Allegato B all'avviso Contratti di Programma prevede, nella sezione relativa al criterio di valutazione 4: Qualità economico finanziaria in termini di sostenibilità ed affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico, che in presenza di imprese inattive la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative all'impresa controllante.

-(D) Si chiede di conoscere se nell'ambito del Contratto di Programma siano ammissibili alle agevolazioni le spese di trasporto e di montaggio. In caso di risposta affermativa si chiede se le stesse devono essere capitalizzate e distinte nel preventivo e in fattura. Grazie

(R) L'articolo 2426 del Codice Civile Criteri di valutazione prevede, all'art. 1, che le immobilizzazioni siano iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il principio contabile n. 15 dell'OIC definisce che: Il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo di acquisto da corrispondere al fornitore del bene, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura. I costi accessori di acquisto comprendono tutti i costi collegati all'acquisto che la società sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata e i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società. Per gli impianti e i macchinari i costi accessori sono rappresentati da: trasporti; costi di installazione; costi di montaggio e posa in opera, costi di messa a punto, ecc. Pertanto tali costi saranno ritenuti ammissibili se capitalizzati in capo al cespite cui fanno riferimento, chiaramente indicati in fattura e nel relativo preventivo e costituiscano una spesa accessoria, per importo, rispetto al costo del cespite principale.

-(D) Oggetto: incremento occupazionale Gentilissimi, vi inoltro la seguente richiesta di chiarimento: In fase di Istanza di accesso abbiamo dichiarato un incremento di personale a regime di n. 10 unità, a fronte di una previsione di aumento di fatturato. Nel caso che per motivi indipendenti dalla ns. volontà questo fatturato a regime non fosse raggiunto in pieno, possiamo di conseguenza considerare il numero delle nuove unità per difetto? Nel periodo di 12 mesi precedenti l'inoltro dell'istanza il ns. organico aveva presenti alcuni dipendenti a tempo determinato, che hanno concluso la loro collaborazione a fine dicembre 2016. Questo comporta da gennaio 2017 una presenza di Personale inferiore a quanto già dichiarato. Come potremo garantire il mantenimento dei livelli occupazionali dichiarati, presenti nel territorio della regione Puglia, se al momento di avvio del Contratto di Programma il numero di occupati è inferiore?

(R) Gent.ma Sig.ra allegato B all'avviso prevede al criterio di selezione 8 Analisi delle ricadute occupazionali - che l'istanza di accesso debba prevedere obbligatoriamente, oltre al mantenimento del livello ULA di partenza riferito all'organico aziendale presente nella regione Puglia, un incremento nell'unità oggetto di agevolazione che sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del soggetto beneficiario, rilevato nell'esercizio a regime, e quello mensile rilevato nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda. L'art. 2 del Decreto MAP del 18/04/2005 prevede al comma 5.c. che per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa. Pertanto i dipendenti a tempo determinato presenti in organico nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda, sono rilevanti ai fini della determinazione del dato occupazionale. Il comma 2.j dell'art. 18 dell'Avviso e l'art. 3.1 del Contratto di Programma prevedono la revoca totale delle agevolazioni nel caso in cui i Soggetti Beneficiari non rispettino l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all'esercizio a regime.

-(D) Oggetto: info compilazione progetto definitivo In riferimento alla modulistica del progetto definitivo si chiede quanto segue: 1) Per i documenti che dovranno essere compilati dai singoli partner e firmati digitalmente dal rappresentante legale, dovendo trasmettere la documentazione la GI proponente, quest'ultima è tenuta a controfirmare digitalmente la modulistica ed eventuali allegati? 2) Il formulario di RS, la cui compilazione è congiunta, deve essere firmato digitalmente da tutti i partner o è sufficiente la firma digitale della Proponente?

(R) Quesito 1) È ammissibile che l'invio di un progetto definitivo presentato in forma associata avvenga, mezzo PEC, a cura della sola Grande Impresa proponente; ciò premesso, non è richiesto che le sezioni e la documentazione rappresentati il progetto definitivo delle imprese aderenti vengano controfirmati digitalmente della Grande Impresa proponente che ne cura l'invio. Quesito 2) Si precisa come la Sezione 3 del progetto definitivo, denominata Formulario di Ricerca e Sviluppo, deve recare in calce firma digitale del legale rappresentante dell'impresa interessata sicché deve compilarsi un Formulario di R&S per ciascuna delle imprese istanti. Ciò premesso, per chiarezza espositiva e per agevolare la comprensione in merito all'unicità o alla pluralità dei progetti di R&S proposti, è opportuno che il Formulario di R&S dell'impresa proponente (che - ai sensi del comma 2, art. 3 Avviso CdP - assume la responsabilità, ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, anche dei programmi di investimento delle imprese aderenti) contenga, oltre all'approfondimento degli aspetti richiesti rispetto alle attività di R&S di sua competenza, un'introduzione di carattere generale rispetto alla pluralità delle attività di R&S richieste alle agevolazioni dalle imprese coinvolte che ne evidenzia legami e riconducibilità agli obiettivi realizzativi perseguiti (ove ricorrenti).

-(D) Buongiorno, in riferimento alla vostra risposta del 05/12/2017 sotto riportata, relativa alla faq del 07/11/2017, si richiede un ulteriore chiarimento, in quanto il Contratto Collettivo Nazionale Metallmeccanici prevede i Permessi annui retribuiti ed in particolare: Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, i permessi annui retribuiti pari a complessive 104 ore (di cui 72 ore a titolo di riduzione d'orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite). Pertanto, considerando che l'Allegato D3 non può essere modificato, si chiede nuovamente se le 72 ore per riduzione d'orario e le 32 ore per festività abolite possono essere aggiunte alla colonna FERIE della modulistica, o dove altro, fermo restando che sono previsti dal CCNL di riferimento. Grazie in anticipo per il cortese riscontro. Di seguito il quesito posto in precedenza con relativa risposta: Da: Portale@Sistema.Puglia.it <Portale@Sistema.Puglia.it> Inviato: martedì 5 dicembre 2017 14:22A: monicanetti139@hotmail.com Oggetto: Servizio Segnalazioni di Sistema Puglia Servizio Assistenza - Contratti di Programma 2015 - Richiedi Info Gentile Monica Netti, inviamo la risposta alla richiesta del 07 Novembre 2017 Domanda: Buongiorno, in riferimento alla Modulistica SAL ed in particolare all'ALLEGATO D3 prospetto di rendic_ spese Ric_ e Svil_ foglio SA2_CostOra, ai fini del calcolo delle ore lavorative annue, si chiede se le ore per Permessi retribuiti (es: 9 giorni x 8 ore) e le ore per Riposi per festività soppresse (es: 4 giorni x 8 ore) sono comprese nel calcolo delle ore lavorative annue. In caso positivo, tali ore in quale colonna vanno considerate? Per esempio: tali ore si possono aggiungere al calcolo delle ore di cui alla Colonna Ferie Spettanti (D)? oppure è possibile aggiungere altre colonne rispetto a quelle pre viste nella modulistica di cui sopra? Oppure come è possibile includere tali ore nel calcolo delle ore lavorative annue? Grazie in anticipo Risposta: Le ore relative a Permessi retribuiti e Riposi per festività soppresse non sono comprese nel calcolo delle ore lavorative annue. I dati da inserire devono essere desunti dal CCNL di riferimento. Occorre, inoltre, attenersi allo schema dell'Allegato D3 che non può essere modificato. Portale Sistema Puglia www.sistema.puglia.it Regione Puglia

(R) Le ore relative a Permessi retribuiti e Riposi per festività soppresse non sono comprese nel calcolo delle ore lavorative annue. I dati da inserire devono essere desunti dal CCNL di riferimento. Occorre, inoltre, attenersi allo schema dell'allegato D3 che non può essere modificato. Tuttavia, si segnala che è prevista la colonna Assenteismo Forfettario (% di F), la cui valorizzazione include la tipologia prevista.

-(D) Buongiorno, nella Sezione 3 del Progetto Definitivo Formulario Ricerca e Sviluppo, Cap. 1 Dati salienti del progetto, è chiesto di elencare i partner del progetto evidenziando, per i soggetti pubblici e privati il profilo scientifico di ciascuno, indicando i ricercatori coinvolti ed allegando i curricula vitae. Per partner vanno intesi i soli soggetti aderenti o anche i Centri di Ricerca operanti nella qualità di fornitori? Grazie Maria Vittoria Marabello Exprivia S.p.A.

(R) In merito alla formulazione del Formulario Ricerca e Sviluppo del progetto definitivo si osserva come, nella sezione 1 indicata, l'espressione partner del progetto non si riferisca alle imprese aderenti rispetto alle quali, una puntuale descrizione del loro coinvolgimento in veste di attori delle attività di R&S previste dal progetto, è richiesta nella successiva sezione 2. Pertanto, i partner del progetto da elencare e caratterizzare come richiesto nella Sezione 1 sono da intendersi rispetto alle attività di consulenza a progetto da acquisire contrattualmente da terzi (soggetti pubblici e/o privati).

-(D) In relazione alla compilazione dei documenti necessari alla presentazione del progetto definitivo, per porre le seguenti richieste di chiarimento: - SEZIONE 4 Formulario Innovazione Tecnologica (PMI): o qualora l'incarico per

servizi di consulenza in materia di innovazione dovesse essere assegnato ad un'azienda invece che ad un singolo professionista, dal momento che risulterebbe difficile presentare il curriculum vitae ed il profilo esperienziale dei singoli professionisti incaricati, si richiede se può essere accettata la presentazione del curriculum e del profilo esperienziale dell'azienda; o Relativamente alle voci di costo consulenza in materia di innovazione ed addestramento del personale : si richiede se è possibile che lo stesso professionista possa erogare, nell'ambito della stessa specializzazione, attività formative da rendicontare nella voce addestramento del personale ed attività di consulenza da rendicontare nell'ambito della voce consulenza in materia di innovazione , da erogare quest'ultima in affiancamento al gruppo di lavoro per l'applicazione sul campo delle competenze acquisite nel contesto della formazione; - SEZIONE 5 Formulario servizi di consulenza (PMI) : o relativamente alla voce di costo Partecipazione a Fiere : nel formulario viene richiesto di presentare il curriculum vitae delle risorse professionali esterne da impiegare. Si richiede se tale tipologia di incarico sia obbligatoria, oppure se sarebbe ammissibile prevedere esclusivamente spese di partecipazione agli eventi formativi; si richiede se nella voce di costo è possibile rendicontare le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) del personale interno che prenderà parte alle fiere.

(R) 1. Qualora l'incarico per servizi di consulenza in materia di innovazione dovesse essere assegnato ad un'azienda è necessario presentare il curriculum ed il relativo profilo esperienziale dei dipendenti dell'azienda incaricata. 2. È possibile che lo stesso professionista, ove ne siano accertate le competenze attraverso la presentazione di curriculum vitae, possa erogare, nell'ambito della stessa specializzazione, attività formative (voce addestramento del personale) ed attività di consulenza (voce consulenza in materia di innovazione). 3. Ai sensi degli art. 66 e 67 del Regolamento Regionale 17/2014 si rammenta come le spese per la partecipazione a fiere, da intendersi afferenti la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale, siano ammissibili limitatamente ai servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand eventualmente compreso degli eventuali costi di interpretariato e hostess.

-(D) Salvo, riguardo gli accordi di programma e' ammissibile che una grande impresa apra una nuova start up (non una sede operativa) come spin off di cui deterra' una partecipazione? grazie mille e cordiali salutiing. Paola Russillo

(R) L'avviso Contratti di programma prevede la possibilità di presentazione di istanze di agevolazione da parte di NewCo, cioè imprese non attive (con fatturato pari a 0,00), purché sia rispettato quanto di seguito esposto. L'art. 3 comma 1 dell'Avviso Contratti di programma prevede che possa presentare domanda per le agevolazioni un'impresa di grande dimensione, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria, che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno due bilanci. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di grande dimensione non attiva, l'impresa di grande dimensione controllante deve avere approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda. Il comma 7. Del medesimo articolo prevede che i soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, debbano: a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese; b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali; c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese; f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione; g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2 del Regolamento di esenzione.

-(D) In riferimento al progetto di R&S, si chiede quanto segue: 1) è possibile rendicontare tra i costi del personale, come Project Manager, la figura del presidente e amministratore delegato dell'azienda, a cui l'assemblea dei soci ha affidato l'incarico di PM del progetto, incarico che esula dalla carica amministrativa ricoperta? 2) L'Amministratore Delegato che non ricopre la carica di presidente può erogare attività nell'ambito del progetto ed essere rendicontato, fermo restando che sarà determinato un compenso specifico per tale incarico? 3) In caso di risposta affermativa, il tipo di rapporto contrattuale da instaurare deve essere di tipo subordinato?

(R) Rispetto all'ipotesi delineata, di coinvolgimento nelle attività di R&S richieste alle agevolazioni di soggetti titolari di cariche amministrative nell'ambito dell'impresa istante, si rileva come esso sia possibile a condizione che si instauri, con il soggetto in questione, un rapporto di lavoro dipendente (con vincolo di subordinazione) e/o un rapporto di lavoro non dipendente (concretizzabile attraverso contratti di collaborazione). In quest'ultima ipotesi, il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese (queste ultime rendicontabili nell'ambito delle spese generali e non delle spese per personale), delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno del collaboratore a prestare la propria opera presso la sede dell'impresa finanziata. Il costo riconosciuto non potrà superare, in base alle qualifiche professionali corrispondenti, i livelli retributivi del personale dipendente. Tale costo sarà determinato in base alle ore

dedicate al progetto presso la struttura dell'impresa finanziata, valorizzate al costo orario previsto nel contratto.

-(D) Gentilissimi, per le attività di ricerca sono ammessi e finanziati canoni mensili per l'utilizzo di software? Ad esempio: acquisto di spazio per ospitare le piattaforme di test e gestire la configurazione del software di sviluppo.

(R) L'acquisizione di servizi cloud di tipo IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS, (Platform-as-a-Service) o SaaS, (Software-as-a-Service) ascrivibili al progetto di ricerca e/o sviluppo può rientrare tra le Spese generali di ricerca e sviluppo, nella categoria costi di funzionalità operativa. L'importo della voce in oggetto sarà calcolato nella misura, cumulativa con la voce altri costi, non superiore al 18% (diciotto per cento) dell'ammontare dei costi totali del progetto ammesso a finanziamento, per la propria quota di incidenza sul progetto.

-(D) Si chiede se, nell'ambito del Contratto di Programma ed in particolare tra le attività di R&S, sono ammissibili spese di consulenza specialistica fornita da Spin-Off Universitario e/o Impresa partecipata da Università. Cordiali saluti.

(R) Nella voce Acquisizione di Competenze Tecniche e Consulenze specialistiche vanno inseriti i costi per l'acquisizione di competenze tecniche o di servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, forniti da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA quali, ad esempio: Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati; Società di servizi specialistici (progettazione, consulenza tecnica, prove e collaudi di prodotti e materiali, di mercato etc.); Tecnici specialistici titolari di PIVA ed iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali di competenza. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza: LIVELLO DI ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO CONSULENZA TARIFFA MAX GIORNALIERA IV 2-5 ANNI 200,00 EURO III 5 10 ANNI 300,00 EURO II 10 15 ANNI 450,00 EURO I OLTRE 15 ANNI 500,00 EURO. Pertanto, sono ammissibili nell'ambito della R&S, spese di consulenza specialistica fornita da Spin-Off Universitario e/o Impresa partecipata da Università se coerenti con quanto sopra esposto.

-(D) Buongiorno, nell'ambito del progetto di R&S è possibile rendicontare il lavoro dei soci che hanno con la società proponente un contratto di lavoro dipendente? In caso di risposta affermativa ci sono limiti alla percentuale di partecipazione detenuta dagli stessi? Distinti saluti

(R) Rientrano tra le spese di personale, quelle relative al personale dipendente assegnato alla gestione del progetto e alle attività di ricerca e/o sviluppo o di gestione tecnico-scientifica del progetto. Il personale rendicontabile deve essere in forza presso l'unità operativa del beneficiario in Puglia, come da riscontro tramite Libro Unico o documentazione equipollente. Nel caso di soci che hanno con la società proponente un contratto di lavoro dipendente, in fase istruttoria potranno essere richiesti atti e/o documenti idonei a dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione. Rientrano tra le spese generali (entro il limite del 18% sul totale e secondo il criterio di incidenza) le spese relative a personale interno per attività di ordinaria amministrazione e di funzionalità organizzativa dell'impresa. Per personale interno, pertanto, si intende quello in forza presso il beneficiario con contratti di lavoro dipendente.

-(D) Buongiorno, la presente per chiedere le seguenti informazioni in merito ai criteri di rendicontazione intermedia a SAL: Il progetto prevede che la somma del costo totale delle spese generali e degli altri costi di esercizio non deve eccedere complessivamente il 18% delle spese totali ammissibile a progetto. Nella rendicontazione intermedia a SAL, la somma del costo totale rendicontato delle spese generali e degli altri costi di esercizio non deve eccedere complessivamente il 18% delle spese rendicontate o tale percentuale è riferita solo al totale delle spese ammissibili a progetto? Alla voce spese generali possono essere rendicontati i costi del personale amministrativo della Capogruppo, se dedicato alle attività di rendicontazione e gestione amministrativa del progetto? Alla voce spese generali possono essere rendicontati i costi dell'Amministratore delegato della società, ma dipendente della Capogruppo? nel caso in cui sia possibile, quali giustificativi di spesa dobbiamo trasmettere a corredo della rendicontazione? resto in attesa di una vostra cortese risposta. Distinti saluti

(R) L'art 8 comma 7 dell'Avviso prevede che le spese generali (lettera d. del comma 1 dell'art. 74 del Regolamento) e gli altri costi d'esercizio (lettera e. del comma 1 dell'art. 74 del Regolamento), direttamente imputabili al progetto, non potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili in Ricerca e Sviluppo. Tuttavia in sede di rendicontazione delle suddette spese è opportuno rispettare le percentuali ad ogni erogazione. Detto valore si intenderà riferito, per la propria quota di incidenza sul progetto, ai seguenti costi ascrivibili al progetto di ricerca e/o sviluppo: a. funzionalità operativa (posta, telefono, cancelleria, fotocopie, abbonamenti a riviste scientifiche, materiali minuti, manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo utilizzate nel progetto, ecc); b. funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti, fattorini, magazzinieri, segretarie; ecc.); c. funzionalità ambientale (pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas, ecc.); d. spese per assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.); e. spese per

trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione; f. spese per corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale di promozione dei risultati del progetto, ecc.). Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi occorrerà predisporre apposita documentazione rendicontativa con giustificativi di spesa e dei pagamenti ad essi inerenti dimostrandone il collegamento al progetto di ricerca. Si evidenzia, infine, che tra i costi di funzionalità organizzativa sono ammissibili, anche le spese relative a lavoratori in distacco, (disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. 276/03), consistente in un provvedimento organizzativo con il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di personale distaccato, premesso che il relativo costo deve essere sostenuto dal soggetto beneficiario della relativa agevolazione, occorre produrre idonea documentazione attestante l'effettivo distacco dell'unità lavorativa in questione impegnata nella realizzazione delle attività di progetto realizzate dal soggetto beneficiario. In particolare si richiede:- Lettera di distacco controfirmata per accettazione dal lavoratore da cui si evinca il collegamento al progetto di ricerca;- Copia della Comunicazione Obbligatoria Unificata Lav inviata agli uffici preposti e relativa ricevuta/attestazione di invio;- Busta paga del lavoratore distaccato;- Documentazione contabile e bancaria attestante che il costo della risorsa distaccata è stato effettivamente sostenuto dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni. Ai fini dell'ammissibilità dei costi relativi all'Amministratore Delegato della Capogruppo tra i costi di funzionalità organizzativa, è necessario presentare uno specifico contratto/incarico con il soggetto beneficiario, dal quale sia possibile evincere i contenuti e le modalità di erogazione della prestazione lavorativa, il collegamento con il progetto di ricerca e il compenso.

-(D) Gentilissimi, in relazione alla risposta inviata il 09/03/2018 della FAQ del 20 Febbraio 2018, riguardante l'ammissibilità tra i costi di personale dipendente e delle spese relative a lavoratori in distacco, vorrei chiedere in dettaglio:- Si può distaccare personale dalla società controllata (distaccante) alla controllante (distaccataria)? (La società capogruppo controllante si interfaccia sempre con le diverse company, perché mette a sistema tutte le competenze e le diverse specializzazioni delle aziende controllate) Ed inoltre,- In caso di distacco totale e/o parziale, il personale in distacco deve obbligatoriamente avere Home Lecce? Grazie mille

(R) Gentilissima, ad integrazione di quanto già evidenziato nella precedente risposta del 09/03/2017 si evidenzia che:- sono ammissibili tra i costi di personale dipendente, anche le spese relative a lavoratori in distacco, (disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. 276/03), consistente in un provvedimento organizzativo con il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa;- gli eventuali rapporti di partecipazione e/o controllo tra le due società (distaccante e distaccataria) non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'ammissibilità dei costi di personale relativi ai lavoratori in distacco;- l'art. 74 comma 1 del Reg. Regionale 17/2014 prevede che le spese di personale siano ammissibili a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione Puglia.

-(D) Con riferimento all'Art. 11 Intensità di aiuto dell'Avviso pubblicato nel BUR Puglia n. 68 del 14/05/2015 si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. il Contratto di Programma può prevedere programmi di investimento da parte di più Grandi Imprese associate ad una PMI? In tal caso tutte le GI possono beneficiare della maggiorazione di 15 punti percentuali se nessuna impresa da sola sostiene più del 70% dei costi ammissibili, come previsto nel comma 5 del succitato articolo? 2. Nel caso la PMI associata alla Grande Impresa proponente fosse partecipata dalla GI proponente, la GI può beneficiare della maggiorazione di 15 punti percentuali se nessuna impresa da sola sostiene più del 70% dei costi ammissibili, come previsto nel comma 5 del succitato articolo?

(R) Ai sensi dell'Art. 3 Soggetti Beneficiari dell'Avviso CdP, al di là dei requisiti previsti in termini di dimensione, adozione del regime di contabilità ordinaria, approvazione di almeno 2 bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso, assenza dello stato di difficoltà, etc, un'istanza a valere sul Titolo II Capo I del Regolamento Regionale 17/2014 può essere presentata: 1. in forma singola, da una sola Grande Impresa proponente; 2. in forma associata, da una Grande Impresa proponente (attiva/non attiva) e da imprese aderenti sia Grandi che di Piccole e Medie dimensioni fra le quali è possibile sussistano condizioni di controllo e di collegamento. Nell'ipotesi 2:- la Grande Impresa proponente è responsabile, esclusivamente ai fini della coerenza tecnica ed industriale, anche dei programmi di investimento presentati dalle imprese aderenti; - la Grande Impresa proponente deve essere titolare di un'iniziativa imprenditoriale che presenti spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del contratto;- ciascuna Piccola/Media Impresa aderente deve essere titolare di programmi di investimento che presentino spese ammissibili non inferiore ad 1 milione di euro. Ciò premesso, nell'ipotesi delineata in domanda (istanza di accesso presentata in forma associata, da una GI impresa proponente, una GI aderente ed una PMI aderente partecipata dalla GI proponente) l'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale potrà essere aumentata, in favore di tutte le imprese istanti, di una maggiorazione di 15 punti percentuali (a concorrenza di un'intensità massima dell'80%), ove il progetto preveda la collaborazione effettiva fra imprese (non ricorrente in caso di subappalto) e non preveda che una singola impresa sostenga, da sola, più del 70% dei costi ammissibili.

-(D) Buon pomeriggio, in relazione all'invio via PEC dei progetti definitivi, ogni partecipante singolarmente dovrà svolgere un invio separato del suo progetto ed allegati, oppure il proponente dovrà raccogliere la documentazione sua e dei partner aderenti, e svolgere un unico invio ? Grazie

(R) Gent.ma Sig.ra, l'art. 22 del Regolamento Regionale 17/2014 prevede che la documentazione relativa al progetto definitivo sia presentata alla Regione dal soggetto proponente che, pertanto, raccoglie ed invia la documentazione propria e quella di tutti i partner aderenti. Si fa presente che, nelle more dell'implementazione del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www.sistemapuglia.it, è consentito che l'invio del progetto definitivo avvenga telematicamente mezzo PEC inoltrata ai seguenti indirizzi:- competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it.- contrattidiprogramma.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it

-(D) Salve, con riferimento ad un "grande progetto di investimento" ammesso alle agevolazioni del Contratto di programma regionale si chiede, ai sensi dell'art. 4.2. lett. b) della Convenzione di Contratto di Programma, quanto segue:- se è possibile cumulare, sullo stesso programma di investimento ammesso alle agevolazioni del CdiP determinate nella misura del 18% (come previsto dall'art. 11, comma 3 dell'Avviso Pubblico) con quelle del Credito di Imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno fissate, a partire dal 1° marzo 2017, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, diminuite dell'ammontare delle agevolazioni concesse dal Contratto di Programma e nel rispetto della soglia di notifica per una grande impresa. Inoltre, nel caso l'impresa presenti istanza nell'ambito del Credito di Imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno quali obblighi nei confronti della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo è tenuta ad osservare. Grazie, cordiali saluti.

(R) L'art. 11.3 dell'Avviso Contratti di Programma prevede che Per gli investimenti in Attivi Materiali delle grandi imprese di importo pari o superiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 7, comma 1, sono concesse nel limite del 18%. Ricordiamo che: il comma 99 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che mediante lo strumento del Credito di Imposta possano essere agevolati gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. L'Art. 7 Quater Comma 3 della legge 27 febbraio 2017, n. 18 sopprime il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea. L'Art. 7 Quater Comma 2 della legge 27 febbraio 2017, n. 18 prevede che l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; I massimali di aiuto previsti dai Contratti di Programma (Art. 18 comma 2 del regolamento regionale 17/2014) per gli investimenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 19 comma 2, sono, (coerente con quanto previsto dalla Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale) pari al: 25% per le grandi imprese. Di conseguenza, alla luce di quanto evidenziato in precedenza il cumulo con il Credito di imposta è possibile nella misura pari alla differenza tra l'intensità relativa all'importo di aiuto corretto ed il limite del 18% stabilito dall'Avviso Contratti di Programma (art. 11 comma 3), calcolato su un ammontare di investimento non eccedente i 15 milioni di euro. Relativamente agli obblighi nei confronti della Regione Puglia, si evidenzia che l'art. 5.1.1 dello schema di Contratto di Programma prevede al comma e l'obbligo di dichiarare se sono stati ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari, quali e in quale misura. Si segnala che questo Ufficio ha competenza per la gestione dello strumento relativo ai Contratti di Programma. Ogni ulteriore approfondimento relativo ad altri aiuti rimane esclusivamente in capo all'impresa interessata.

-(D) Si chiede se, a progetto approvato, si può ridurre la spesa prevista, pur mantenendo invariati i vincoli e le percentuali stabiliti da bando (es. 20% attivi materiali, ecc.). Supponendo che per un'azienda sia stata approvata una spesa per attrezzature di ricerca industriale per un valore x, ma in itinere si ritiene opportuno non acquistare tutte le attrezzature previste (pur mantenendo invariati gli obiettivi di progetto), esiste una soglia limite di spesa, o una soglia al di sotto della quale si pregiudica il finanziamento approvato?

(R) L'art. 2, comma 2 dell'avviso prevede che: Le istanze di accesso devono riguardare programmi di investimento, denominati Contratti di Programma, di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro. L'art. 3, comma 5 dell'avviso prevede che: Nell'ambito del Contratto di Programma, l'iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del contratto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione. Le variazioni al programma approvato, sono disciplinate dall'art. 19 dell'Avviso di seguito riportato: 1. Come indicato nell'art. 7 comma 2 del Regolamento regionale, il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi. 2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione: modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria; sostituzioni o modifiche di macchinari ed

attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento; con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.3. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

-(D) Salve, al fine di procedere ad una corretta rendicontazione delle fatture elettroniche, sarebbe possibile avere maggiori chiarimenti in merito al documento informatico in conservazione sostitutiva da produrre in sede di caricamento della documentazione sul MIRWEB e di verifica in loco? Come si presenta e produce tale documento informatico e cosa si intende per documento informatico di timbratura che dovrà contenere le informazioni utili ad identificare in maniera inequivocabile la fattura agevolata, consentendone la visualizzazione? Mi sembrerebbe di capire che non si tratterebbe, dunque, della tradizionale timbratura che si appone alle fatture cartacee che vengono "annullate" con i riferimenti dell'avviso e l'indicazione dell'importo per il quale si richiederebbe l'agevolazione. Stante la conservazione sostitutiva della fatturazione elettronica come si può collegare gli attributi del timbro digitale alle fatture d'interesse e al registro di timbratura. Si precisa che la creazione di un timbro virtuale, ossia di un documento informatico equivalente al timbro utilizzato per le fatture cartacee, dovrà contenere le medesime informazioni di riferimento da associare alla fattura timbrata, da trasferire insieme a questa in conservazione sostitutiva. Disponete di un vademecum operativo utilizzabile dalle aziende che dovessero averne bisogno per implementare i propri gestionali in modo da automatizzare correttamente il processo? grazie

(R) Il decreto fiscale 2019 (DL n. 119/2018), convertito nella legge n. 136 e del 13 dicembre 2018, prevede, a partire dall'1/1/2019, l'obbligo di fatturazione elettronica. Di fatto, tale obbligo è incompatibile con l'inserimento nelle fatture della dicitura di annullamento. Pertanto, per tutti i titoli di spesa aventi data successiva all'1/1/2019 non è più previsto l'obbligo di riportare la dicitura sia sulle fatture che sui cedolini paga. Inoltre, in considerazione degli obblighi di fatturazione elettronica, alle richieste di erogazione trasmesse telematicamente (attraverso MIRWEB), l'impresa dovrà allegare il file in pdf o in html delle fatture (contenenti i dati descrittivi del titolo di spesa) che l'impresa riceve dal fornitore tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate o dal Provider esterno (autorizzato mediante delega esplicita della quale allegherà copia) o attraverso posta elettronica aziendale. Tutti i titoli di spesa (compresi i cedolini paga) rendicontati sugli strumenti agevolativi Contratto di Programma, PIA Medie, Piccole imprese e PIA Turismo dovranno essere registrati in contabilità (Libro Giornale e Libro cespiti) con una codifica riferita chiaramente alla misura agevolativa ed al programma agevolato, al fine di consentire una chiara identificazione ed associazione. La codifica può essere anche effettuata riportando il CUP, ove disponibile.

-(D) Buongiorno, si chiede inoltre un chiarimento sul calcolo dell'indice di incidenza delle spese generali. Con "Costo del Personale impegnato nel progetto di RICERCA nel periodo" si intende il costo del personale impegnato nel progetto nelle sole attività di Ricerca (e non di Sviluppo)? Inoltre volendo rendicontare nella voce "spese generali" il costo del personale amministrativo dipendente dell'impresa, la quota di spesa da considerare, su cui sarà applicato l'indice di Incidenza, è rappresentata dal totale lordo delle buste paga?

(R) Con "Costo del Personale impegnato nel progetto di RICERCA nel periodo" si intende il costo del personale impegnato nel progetto nelle attività di Ricerca e Sviluppo. Nella voce "spese generali", in caso di costo del personale amministrativo dipendente dell'impresa, la quota di spesa da considerare, su cui sarà applicato l'indice di Incidenza, è rappresentata dal totale lordo delle buste paga. In tal caso, dovrà essere fornita anche evidenza del versamento, mediante modello F24, degli oneri sociali.

-(D) Buongiorno, si chiede un chiarimento relativo alla voce di spesa personale da impegnare nelle attività di Ricerca e Sviluppo del progetto: per il personale tecnico assunto successivamente alla data di inizio del progetto a tempo indeterminato e determinato, impegnati al 100% sul progetto, è obbligatorio, a fini rendicontativi, indicare il riferimento al progetto nel contratto di assunzione o lo si indicherà esclusivamente nella lettera di incarico (comprensiva anche dell'indicazione più puntuale delle ore di impegno nel progetto)? Si ringrazia Cordiali saluti

(R) Nel caso in cui l'impresa intenda rendicontare spese per personale "non dipendente", in virtù di un contratto di collaborazione, il riferimento al progetto, con descrizione dettagliata dell'oggetto dell'attività, dovrà essere necessariamente riportato all'interno del contratto. In caso di personale dipendente assunto a tempo indeterminato e/o determinato, impegnato al 100% sul progetto, dovrà essere fornita adeguata documentazione giustificativa di tale impegno all'interno del progetto (ad esempio: lettera di incarico / ordine di servizio; CV del dipendente; attività sulle quali è stato coinvolto in precedenza tale personale; ecc.) e, pertanto, il contratto di assunzione può prevedere la mansione ma non specificare l'oggetto qualora lo stesso risulti da altra documentazione probatoria.

-(D) Buongiorno, con riferimento all'art. 7 - comma 5 - dell'Avviso dei Contratti di Programma, cosa si intende per

"contratti chiavi in mano"?

(R) Non sono ammissibili le forniture acquisite con la modalità del cosiddetto contratto chiavi in mano, fermo restando che, allo stesso modo, non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tali tipologie di contratti si riportano di seguito gli aspetti caratterizzanti che devono coesistere: l'impresa beneficiaria non realizza direttamente, in tutto o in parte, il programma di investimenti agevolato ma sottoscrive un contratto con un general contractor che esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili, etc. In questi casi, il general contractor acquisisce i beni in relazione alla commessa affidatagli dall'impresa beneficiaria, e i fornitori dei beni emettono i titoli di spesa nei suoi confronti (doppia fatturazione con carenza del requisito nel nuovo di fabbrica); il contratto di fornitura chiavi in mano riporta in dettaglio le varie e distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa. Qualora un contratto di fornitura sia definito dalle parti chiavi in mano, anche se riporta in dettaglio le distinte acquisizioni dei beni raggruppate secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, macchinari impianti e attrezzature, etc.), ma non è presente la figura del general contractor perché l'impresa beneficiaria si rivolge direttamente al produttore dei macchinari oggetto di agevolazione (quindi non sussiste la doppia fatturazione), il contratto di fornitura è ammissibile purché sia possibile, attraverso l'attività istruttoria, individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.

-(D) Le attività del programma di Ricerca e Sviluppo saranno svolte presso la sede pugliese oggetto di agevolazione. È previsto che le attività siano svolte sia da dipendenti della sede pugliese sia da dipendenti della sede esterna alla Regione Puglia, per il tempo necessario a svolgere le attività del progetto. Per i dipendenti in trasferta, quale documentazione di supporto alle ore dedicate al programma, si intende fornire: - il cedolino (busta paga), che riporta le timbrature giornaliere di entrata ed uscita (su tale documento non compare né l'indicazione del luogo di timbratura né quella dello stato di trasferta); - documenti del sistema di reportistica aziendale a dimostrazione della presenza presso lo stabilimento pugliese oggetto di agevolazione, nel periodo della trasferta; - specifiche lettere di incarico, in cui viene formalizzata la trasferta presso lo stabilimento pugliese per lo svolgimento del programma (con indicazione del periodo previsto e del programma oggetto di agevolazione). Ciò premesso si chiede se è possibile rendicontare sul progetto oggetto di agevolazione le ore di attività del personale della sede esterna alla Regione Puglia in trasferta presso la sede pugliese oggetto di agevolazioni.

(R) L'art. 74 del regolamento 17/14 prevede l'ammissibilità delle spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca) a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione Puglia. Ciò premesso, si ritiene che la documentazione proposta, da produrre in sede di rendicontazione, sia sufficiente, a condizione che dal cedolino si evinca lo stato di trasferta qualora, per la fattispecie esposta, sia previsto dal CCNL di riferimento. In caso contrario, dunque, ove il CCNL adottato non preveda espressamente l'indicazione dello stato di trasferta nel cedolino, occorre darne evidenza attraverso la presentazione del relativo riferimento normativo del CCNL.